

TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE FALLIMENTARE

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO N. 13/2022

Il Giudice dott.ssa Rosa Paduano,

vista la proposta depositata da CASORIA ALFREDO e AURIEMMA IDA in data 30.06.2022;

visto il piano del consumatore depositato ex art. 12 bis L. 3/12;

vista l'attestazione di fattibilità del piano, anche ai sensi dell'art.9, comma 3 bis, legge n.3/2012, rilasciata dall'organismo di composizione della crisi (Avv. Angela Ambrosio, nominato dall'ODCEC DI NOLA, quale organismo di composizione della crisi ai sensi art. 15, comma 9, legge n.3/2012);

lette le contestazioni proposte dall'Istituto Barclays bank Ireland PLC;

lette le contestazioni proposte da Compass s.p.a.;

considerato che:

- 1) gli istanti hanno depositato in data 30.06.2022 la proposta di piano del consumatore;
- 2) con decreto del 15.09.2022, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012 questo giudice ha fissato ex art. 12 bis comma 1 l. 3/2012 l'udienza del 20.10.2022;
- 3) all'udienza del 20.10.2022 comparivano il creditore Barclays bank Ireland PLC , il creditore Compass s.p.a., gli istanti mediante il proprio difensore nonché l'OCC;
- 4) che l'OCC ha documentato l'avvenuto adempimento dell'onere delle comunicazioni di rito ex art. 12 bis comma 1 l. 3/2012 a tutti i creditori della proposta e del decreto nel termine assegnato dal giudice;

rilevato che gli istanti hanno dichiarato:

- a) di non essere soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa;
- b) di non aver utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- c) di non aver subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore, di cui agli articoli 14 e 14-bis;

letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede

OSSERVA QUANTO SEGUE



1. L'esposizione debitoria complessiva.

Gli istanti hanno depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale (elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute; elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente ivi compresi gli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni; certificazione dei redditi per gli anni 2019-2021; autocertificazione di stato di famiglia; elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento) dalla quale emerge che la debitoria risulta così composta (alla data del 22.06.2022) per un totale complessivo di euro pari a € 228.397,64 così distinta:

DEBITORIA CONGIUNTA: € 177.503,24

BARCLAYS	MUTUO	IPOTECA 1°	€ 114.883,11
BANK			
BANCA IFIS	D. I.	IPOTECA	€ 27.648,05
		II°	
COMUNE	TARI	PRIVILEGI	€ 2.899,00
TUFINO		O	
COMPASS	PRESTITO	CHIROGRA	€ 32.073,08
		FO	

DEBITORIA CASORIA ALFREDO : € 42.540,80

INTESA	PRESTITO CHIROGRAFO	€ 9.899,60
KRUK	PRESTITO CHIROGRAFO	€ 9.741,60
IFIS	PRESTITO IPOTECARIO III°	€ 13.350,63
IFIS	PRESTITO CHIROGRAFO	€ 2.523,36
TIBERIUS	PRESTITO CHIROGRAFO	€ 5.544,00
AGENZIA ENTRATE	PRIVILEGIO	€ 1.481,61

Gli istanti hanno depositato un piano familiare ex art. 7 bis l. 3/2012 razione temporis applicabile.

Il patrimonio dei debitori è costituito : 1) da beni immobili acquistati in regime di comunione dei debiti siti in Tufino e costituenti l'abitazione familiare, mentre Auriemma Ida è proprietaria della quota di piena proprietà pari a 2/18 di un immobile con annesso box 2) da due autovetture; 3) dal loro reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato di circa euro 1.500,00 per Casoria Alfredo e a tempo determinato di circa euro 1.1777,00 per Auriemma Ida, mentre le giacenze dei conti correnti, carte e libretti risultano di importi irrisori.

Dall'importo delle retribuzioni vanno detratte le spese necessarie al fabbisogno del nucleo familiare composto da 6 persone che non possono essere destinate al soddisfacimento dei creditori, stimate dai



ricorrenti e dall'OCC in circa euro 1.675,00 mensili, dovute per l'acquisto di beni di prima necessità e per il pagamento delle utenze.

Da quanto innanzi esposto, tenuto conto anche della documentazione acquisita, appare sussistente una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento di tali obbligazioni (sovraindebitamento) (art. 7 comma 2 l. a) l. 3/2012).

2. Il contenuto della proposta.

Gli istanti hanno depositato in data 30.06.2022 un piano del consumatore di natura familiare nel quale, ferma la distinzione tra masse attive e passive, propongono la soddisfazione dei debiti in precedenza indicati, mediante gli introiti derivanti dall'attività di lavoro subordinato nella maniera seguente:

- il pagamento integrale (100%) dei crediti prededucibili dell'OCC e dell'avvocato del debitore;
- il pagamento parziale (47,8%) del credito munito di privilegio ipotecario – stante la base d'offerta della seconda base di asta;
- il pagamento in percentuale e parziale dei restanti creditori chirografari per la percentuale del 10% per un importo complessivo di €. 72.579,35 comprensivo delle spese di procedura.

L'attivo destinabile alla procedura viene individuato in:

- 500.00 mensili, tranne l'ultima rata di euro 579,33 per la durata di 12 anni e 1 mese, ossia per 145 rate mensili.

3. Sulle cause del sovraindebitamento.

Dalla relazione particolareggiata dell'OCC viene rilevato quanto segue in relazione alle cause del sovraindebitamento: *“I coniugi Casoria ed Auriemma sono sposati in regime di comunione dei beni e hanno quattro figli. Fino al 2017 la famiglia è stata monoreddito, potendo contare solo sullo stipendio, non molto alto, del signor Casoria (barista). Infatti la signora Auriemma, come confermato anche dalle risultanze cassetto fiscale, risulta essere stata disoccupata fino al 2017, anno in cui ha ottenuto un contratto a tempo determinato annuale come personale ATA, da allora ogni anno rinnovato. Pertanto, con queste premesse, può dirsi che la causa dell'indebitamento è certamente da ravvisarsi nel nucleo familiare molto numeroso, che necessita di spese di sostentamento notevoli di prima necessità e che difficilmente potevano essere soddisfatte con il solo stipendio di barista del signor Casoria. A tale circostanza oggettiva, rappresentata dalla famiglia numerosa con entrate insufficienti, si aggiunge il fatto che i coniugi Casoria e Auriemma stipulano un mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa in data 31.05.2004, capitale erogato di €.108.000,00 per la durata di 30 anni per un complessivo numero di 360 rate mensili di importo variabile tra i €.450,00 ad un massimo di €500,00. In quel periodo il sig. Casoria Alfredo lavorava (unico reddito familiare all'epoca!) part-time, come barista presso la ditta “Vacchiano Antonio” con uno stipendio netto in busta paga, pari*



ad €1.080,53. Come si evince dalle risultanze del cassetto fiscale, già ab initio le condizioni di concessione del suddetto mutuo non hanno tenuto conto della situazione economico-finanziaria dei coniugi, non adeguatamente valutata dall'istituto di credito, in violazione palese dell'art. 124 TUB... Nel 2008, i coniugi Casoria decidono di rinegoziare il mutuo precedentemente stipulato nel 2004, e stipulano un nuovo "mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 e seguenti del D. Lgs n. 385 del 01.09.1993" per la somma complessiva di €150.000,00, durata di 30 anni, pagamento di n. 360 rate mensili, tali rate per i primi cinque anni sono state dell'importo di €938,26. Nel 2008 il ricorrente Casoria Alfredo (unico reddito familiare all'epoca!) lavorava ancora part-time, come barista presso la ditta "Vacchiano Antonio" con uno stipendio netto in busta paga pari ad €1.367,00.Conseguentemente, tutti i contratti di finanziamento successivamente stipulati dagli istanti tra il 2012 ed il 2015, derivano dall'inevitabile quanto prevedibile mancanza di liquidità della famiglia Casoria/Auriemma a causa della rata del mutuo insostenibile e non proporzionata alle loro entrate, e la necessità di far fronte ai bisogni primari del numeroso nucleo familiare. L'incidente accaduto al signor Casoria, i problemi di salute della signora Auriemma, la cassa integrazione COVID (tutte situazioni vere e documentate), sono solo circostanze aggravanti di una situazione economica già ampiamente compromessa".

Nella propria relazione, l'OCC ha attestato che il piano, come proposto, è sostenibile e fattibile in quanto la convenienza della proposta è stata valutata positivamente dall'OCC nei seguenti termini "la rata prevista, pari ad €500,00 mensili risulta essere sostenibile dal signor Casoria, se le condizioni lavorative attuali rimarranno invariate per il periodo di durata del piano: infatti, con l'approvazione del piano familiare del consumatore, il ricorrente avrà a disposizione l'intero stipendio mensile di circa €1.500,00. A ciò si aggiunge la signora Auriemma che contribuirà con il suo stipendio di personale ATA ... alla fattibilità del piano familiare stesso. Infatti i redditi percepiti dai coniugi ... comporteranno entrate che risulteranno sufficienti per il sostentamento del numeroso nucleo familiare composto da sei persone compresi eventuali imprevisti che potrebbero presentarsi nel tempo, e permetterà ai ricorrenti di sostenere le rate mensili previste nel piano stesso. La durata del piano di 12 anni, peraltro compatibile con l'età degli istanti e il loro buono stato di salute, appare necessaria per consentire una "rata sostenibile" proporzionata con le entrate familiari, assicurando una vita dignitosa alla famiglia". Con riguardo specifico alla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, l'OCC ha evidenziato nella sua relazione che " in ogni caso, una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato eventualmente introdotta dall'istituto mutuante, non genererebbe vantaggi apprezzabili per la stessa banca. Infatti è risaputo che, una procedura esecutiva immobiliare comporta costi notevoli e tempi lunghi. In base all'esperienza della scrivente in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare



almeno 2 esperimenti d'asta deserti, con conseguente ribasso del prezzo, sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine, oltre all'aggravio delle spese di procedura e di pubblicità per ogni esperimento di vendita compiuto, a carico del creditore procedente. Si fa quindi presente che la somma messa a disposizione dell'ipotecario dai ricorrenti è di € 55.006,03, importo sicuramente maggiore di quello che la banca potrebbe recuperare con una vendita forzata andata a buon fine al secondo tentativo (pari ad € 49.370,00) importo da cui dovrebbero poi detrarsi tutte le spese sostenute.” . Infine, in relazione alla possibile liquidazione della quota immobiliare in titolarità della sola Auriemma, l'OCC evidenzia che “la ricorrente Auriemma Ida risulta poi comproprietaria di una quota indivisa pari al 2/18 dell'immobile sopra descritto, dunque trattasi di quota non prontamente liquidabile. Come giustamente evidenziato dall'avv. Carrella, nel caso di specie, è inesistente una reale alternativa liquidatoria. Infatti, in primis, non si sa se tale quota abbia un reale valore di mercato ... In secondo luogo, se pur volessimo attribuire un valore a tale quota (comunque certamente esiguo), non sembra un'ipotesi veritiera quella dell'introduzione da parte di un creditore chirografario di un giudizio divisorio oneroso e lungo, né pare probabile, da parte di uno dei creditori, l'introduzione di una procedura esecutiva immobiliare sull'intero bene per ottenere poi, dopo innumerevoli ribassi e notevoli costi di procedura in prededuzione, solo una quota del ricavato dalla vendita forzata”.

4. Sulla meritevolezza.

In base alla documentazione in atti può ragionevolmente escludersi che gli istanti abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Appare necessario, in via preliminare, dar conto dei recenti interventi normativi che hanno profondamente innovato la disciplina del sovraindebitamento con il c.d. Decreto Ristori il quale ha anticipato l'entrata in vigore di alcune disposizioni del codice della crisi.

In relazione al requisito della meritevolezza il legislatore con la legge n. 176/2020 di conversione del D.L. 137/2020 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella l. 3/2012, declinando in chiave parzialmente diversa il requisito della meritevolezza e chiarendo che essa, in primo luogo, rientra nei requisiti di ammissibilità della proposta (art. art. 7 comma 2 l. d-ter) “ limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”); inoltre, con riguardo al perimetro di tale presupposto di ammissibilità, si ritiene si sia passati dalla necessità, ai fini dell'omologabilità del piano del consumatore dall'assenza di colpa (il giudice doveva escludere che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere o avesse colposamente determinato il proprio sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali) all'assenza di colpa grave, malafede o frode.



In tale nuova ottica, dunque, il legislatore della riforma ha optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura) (cfr. Tribunale Napoli Nord, giudice Rabuano secondo cui " Al fine di contemperare l'ampiezza dei requisiti soggettivi di meritevolezza, si è ipotizzato però un limite temporale per la reiterazione della richiesta di esdebitazione (cinque anni) ed un limite massimo alle richieste (in numero di tre, salvo che la precedente procedura non abbia apportato alcuna utilità ai creditori, nel qual caso l'effetto esdebitatorio non è più conseguibile). Tenendo conto dell'importanza che tuttora riveste l'istituto della famiglia e del fatto che le persone si indebitano spesso per sostenere l'attività di propri congiunti, è parsa opportuna la previsione di norme specifiche per la regolamentazione delle crisi della famiglia, attraverso la possibilità di presentazione di un unico piano congiunto ovvero mediante la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri dello stesso nucleo familiare. Infine, poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è prevista una responsabilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione). la nuova normativa persegue la finalità di consentire al soggetto sovraindebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria e di poter rientrare nel mercato e di potervi partecipare quale soggetto attivo tramite l'esercizio in modo ragionevole della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di "moneta". Il legislatore ha evidenziato la prevalenza di tale finalità e ha espressamente previsto quali condizioni ostative: -sul piano soggettivo la mala fede o il compimento di atti di frode; -sul piano oggettivo, l'aver ottenuto entro un certo limite temporale una precedente esdebitazione. Invero, nella relazione 179/12 si precisa che le modificazioni alla normativa della L. 3/12 con particolare riferimento al piano del consumatore "discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall'accordo dei creditori imponendosi, di contro, una valutazione di meritevolezza". Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori").

Risulta, dunque, evidente, che, benchè il giudizio di meritevolezza non sia scomparso dalla normativa in esame, richiede l'esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori.



Emerge, in definitiva, una progressiva devaluazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: spetta allora al Giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.

Inoltre, ai fini della valutazione del requisito di ammissibilità in esame, si condivide quanto esposto da Trib. Verona, 5 Febbraio 2021, il quale ha affermato che “Una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla L. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne l’accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili. Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell’esigenza, ad essa sottesa, di consentire l’esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento. Per non restringere eccessivamente la portata della legge del 2012 e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l’esame della meritevolezza può essere incentrato sull’indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti, alla luce delle novità introdotte dalla L. 176/2012. La valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva”. Tanto premesso e venendo all’esame del caso di specie, dalla relazione dell’OCC emerge che i debitori hanno fatto ricorso al credito (con particolare riguardo al mutuo ipotecario e ai finanziamenti chirografari) , al solo scopo di fronteggiare le esigenze della vita familiare, dapprima per l’acquisto della casa di abitazione e successivamente per garantire il sostentamento familiare: l’esposizione debitoria, per quanto indubbiamente apprezzabile, non si ritiene possa essere addebitata a comportamenti rovinosi dei proponenti, non essendo emerse spese di carattere voluttuario o destinazione delle somme ad esigenze diverse dal sostentamento familiare, risultando, al contrario, che i proponenti abbiano tentato di ripianare i debiti accumulati mediante il ricorso a nuovi finanziamenti (come del resto attestato dall’OCC).

Il Giudice, in definitiva, rileva che dall’istruttoria risulta che i ricorrenti non abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con malafede, colpa grave o frode, né n sono stati ravvisati dall’OCC o dedotti dai creditori ragioni particolari da cui desumere la malafede dei ricorrenti nella fase dell’indebitamento ovvero il compimento di atti di frode prima e nel corso della procedura.

5. Sull’opposizione dei creditori.

A seguito della comunicazione ai creditori del decreto di fissazione dell’udienza l’istituto di credito Barclays, creditore ipotecario, esprimeva parere contrario opponendosi all’omologazione del piano



del consumatore per i seguenti motivi: 1) eccessiva durata del piano poiché “ *si chiede alla Banca di attendere 9 anni per ottenere il 47,88% del proprio credito, con la conseguenza che una rateizzazione di tal guisa comporta una sconsiderata dilazione delle tempistiche di rientro che, per come pensate, si rivelano addirittura pregiudizievoli per gli interessi dell’odierno creditore*”; 2) la non convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria in quanto “*sebbene si possa essere d’accordo in merito alla incapacienza del bene rispetto al credito vantato dalla Banca, non si è certamente d’accordo con l’ulteriore falcidia proposta dai ricorrenti. E invero, la Banca già vede in parte irrecuperabile il proprio credito, perdendo già (almeno) Euro 27.113,61 (i.e., importo del credito meno valore di mercato del bene); con la conseguenza che l’ulteriore perdita proposta è assolutamente pregiudizievole per la stessa, la quale si vedrebbe riconosciuta complessivamente meno della metà del proprio credito (con una perdita pari a complessivi Euro 59.877,08). È quindi maggiore la perdita rispetto ad un qualunque beneficio che la controparte asseritamente afferma....E ciò a maggior ragione se si prende in considerazione che nell’eventuale procedura esecutiva, la Banca comunque non dovrebbe certamente attendere 9 anni per ottenere una soddisfazione*”; 3) mancata violazione del merito creditizio e del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, in quanto, con particolare riguardo alla prima contestazione “*dovrà... essere provato il comportamento doloso o negligente della banca nella conduzione dell’istruttoria circa la meritevolezza del credito. La contestazione risulta quindi puramente generica ed apodittica, non avendo i Sig.ri Casoria Alfredo e Auriemma Ida dimostrato con elementi oggettivi che Macquarie Bank Limited (poi Barclays Bank PLC) abbia concesso il credito nonostante fosse a conoscenza della difficoltà economica in cui versasse*”.

Si costituiva, altresì, in giudizio il creditore Compass s.p.a., opponendosi all’omologazione del piano del consumatore, in ragione della mancanza dei presupposti di meritevolezza, per l’eccessiva falcidia del credito, nonché per la mancata convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

Orbene, indipendentemente da ogni ulteriore considerazione, occorre rilevare come le doglianze sollevate dai creditori oppositori non possano essere esaminate nel merito, alla luce della condotta tenuta dagli istituti nell’erogazione del credito.

Come è noto, l’art. 12 bis comma 3 bis della l. 3/2012 novellata, prevede che “*Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore*”: tale disposizione è stata introdotta con l’evidente finalità di responsabilizzare il comportamento dei creditori nell’attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse; la ratio legis muove sia da una ottica macroeconomia, di protezione del mercato da



fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento sia in una ottica microeconomica per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito.

Infatti, ai sensi dell'art. 124 bis T.u.b., *"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*.

Ebbene, da **una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore**, che nel caso potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. **Non v'è chi non veda, infatti, come le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore**, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018, Tribunale di Napoli Nord, 21 aprile 2021).

Tra l'altro, la riforma dell'anno 2020 ha raccolto l'elaborazione giurisprudenziale, stabilendo al nuovo comma 3 bis dell'art. 12 bis della L. 3/12 che il comportamento colposo attribuibile al soggetto finanziatore nella valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124 bis T.u.b. precluda la possibilità di avanzare doglianze avverso il decreto di omologa, in un'ottica deflattiva dall'eco vagamente punitiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine.

Alla luce di questi profili, al soggetto finanziatore che versi in colpa, anche per una non adeguata valutazione del merito creditizio, è preclusa la possibilità di avanzare contestazioni in merito al piano.

Correlativamente non appaiono rimproverabili i proponenti per i finanziamenti, non solo chirografari successivamente contratti, **in mancanza di prova, gravante sui soggetti finanziatori, che sia stata condotta una adeguata istruttoria** sulle capacità reddituali dei contraenti ai fini dell'erogazione del creditori.

Tanto premesso sul piano generale, si ritiene emergano profili di colpa in capo ad entrambi i creditori opponenti: infatti, mentre appare evidente che con la rinegoziazione del mutuo dell'anno 2008, la rata



prevista per almeno 5 anni risultava chiaramente sproporzionata e inadeguata rispetto alle capacità reddituali del nucleo familiare (ciò omettendo la considerazione che nel contratto di mutuo dell'anno 2008 è previsto che una parte consistente dell'importo erogato, superiore ad euro 120.000,00, veniva destinata al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie degli istanti), mentre in relazione al creditore Compass s.p.a. il quale sostiene che le dichiarazioni degli istanti di avere a disposizione un reddito di euro 1.900,00, ne confermano la piena capacità di far fronte alle obbligazioni assunte, va rilevato che tale dichiarazioni si risolvono in una sorta di autodichiarazione sulla propria solvibilità da parte dei debitori, **che non deve esimere la società che eroga il credito dal condurre e proseguire le proprie autonome ricerche patrimoniali sul contraente, a tutela della propria posizione negoziale.**

Pertanto, non essendo stata fornita la prova da parte degli istituti finanziatori che siano state realizzate le opportune verifiche sull'affidabilità dei clienti, risulta preclusa ai creditori la possibilità di formulare valide opposizioni all'omologazione del piano, in quanto appare chiaro, come emerge dalla relazione dell'OCC che già la rinegoziazione del mutuo dell'anno 2008 ha determinato la situazione di indebitamento e che i successivi finanziamenti stipulati, non ultimo quello con il creditore Compass s.p.a. dell'anno 2013 ne abbiamo determinato un aggravamento. Inoltre, va rilevato che i comportamenti dei debitori e le ragioni di inammissibilità fatte valere dagli oppositori non possono neppure astrattamente ricondursi all'intenzione degli stessi debitori diretta a pregiudicare le ragioni creditore.

Dunque, in mancanza di opposizioni validamente formulate non risulta necessario esaminare specificamente la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

In definitiva, la proposta formulata – accompagnata dalla relazione depositata dal professionista che include gli elementi richiesti dall'art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 e le cui conclusioni appaiono condivisibili e scevre da vizi logici - appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

Tali considerazioni, dunque, inducono a ritenere omologabile il piano proposto, a prescindere dalle considerazioni sul comportamento del creditore ipotecario con riguardo alla dedotta e argomentata violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB.

Con il presente decreto di omologazione il provvedimento va confermato il provvedimento di sospensione delle procedure esecutive in corso: appare, tuttavia, opportuno precisare che come è noto al giudice del sovraindebitamento compete solo disporre in sede di fissazione dell'udienza e poi confermare la sospensione delle procedure esecutive pendenti fino alla data in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo; al contrario l'improseguibilità delle azioni esecutive pendenti



costituisce un effetto ex lege disposto dall'art. 12 ter l. 3/2012 novellato in quanto costituente effetto automatico dell'omologazione: in questi termini compete al solo giudice dell'esecuzione prendere atto della causa sopravvenuta di improseguibilità dell'azione esecutiva e lo svincolo delle somme, se accantonate, con la precisazione che le eventualmente somme accantonate e svincolate dovranno essere **messe a disposizione del piano ai fini della sua esecuzione che dovrà sempre avvenire sotto la costante vigilanza dell'OCC.**

PQM

letto l'art. 12 bis comma 3 l. 3/2012

OMOLOGA

il piano del consumatore presentato da CASORIA ALFREDO E AURIEMMA IDA

DISPONE

- che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato ivi incluso il pagamento dell'OCC, come concordato;
- che l'Avv. Angela Ambrosio vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, onerandolo a tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall'art. 13 l. 3/12;
- che il piano, la relazione dell'OCC e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola a cura della cancelleria;
- conferma che dalla data della omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguire azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

Si comunichi.

Nola, 14.11.2022

IL GIUDICE
Dott.ssa Rosa Paduano



